



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1602/16 del 27.10.2016 emessa nel giudizio D'ALESSANDRO STEFANO contro UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E COMUNE DI TAORMINA.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 10° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1602/16 del 27.10.2016 emessa nel giudizio D'ALESSANDRO STEFANO contro UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E COMUNE DI TAORMINA.

Premesso che il Sig. D'Alessandro Stefano ha citato il COMUNE DI TAORMINA e l'UNIPOL SAI S.P.A.8Aurora Assicurazione)innanzi al tribunale di Agrigento per vedersi riconoscere il risarcimento del danno derivante dell'incidente occorsogli in data 04.09.2011, mentre camminava a piedi lungo la Via Bagnoli Croci di Taormina, cadendo rovinosamente a terra poiché aveva inciampato su una buca riportando una serie di ferite e lesioni.

che in data 21.12.2016 prot. com.le n. 25461, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1602/16 - R.G. n. 1028/12 - del 27.10.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Agrigento

a) ha accolto il ricorso del Sig. D'Alessandro Stefano dichiarando la responsabilità esclusiva del comune di Taormina per l'incidente occorso e il difetto di legittimazione passiva della UNIPOL;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, liquidate in € 2.940,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria,dall'evento fino al soddisfo

c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni esistenziali scaturiti dall'illecito, liquidate in € 1.000,00, oltre in interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza e da tale data al saldo

d), ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di spese processuali pari ad € 2.500,00, oltre accessori di legge e alle spese della CTU pari ad euro 488,00;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. D'Alessandro Stefano ammontano complessivamente ad € 8.526,01, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale € 2.940,00 + int. e riv. mon.	€	3.275,97
▶ danno esistenziale € 1.000,00 + int. e riv. mon.	€	1.114,24
▶ spese di giudizio	€	2.500,00
▶ spese generali 15% (su € 2.500,00)	€	375,00
▶ CPA 4% (su € 2.875,00)	€	115,00
▶ IVA 22% (su € 2990,00)	€	657,80
▶ consulenza tecnica	€	488,00

totale complessivo € 8.526,01.

DATO ATTO che all'epoca dell'incidente occorso al Sig. D'Alessandro Stefano il Comune di Taormina era coperto da polizza assicurativa presso l'UNIPOL SAI S.P.A. – Sciacca Assicurazioni – e, per ciò stesso, deve essere tenuto indenne della somma complessiva di cui sopra, della quale la società assicuratrice suddetta deve farsi carico di rimborsare al Comune di Taormina;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del sig Stefano D'Alessandro ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 8.526,01, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Agrigento n.1602/16 del 27.10.2016, depositata in Cancelleria il 07.11.2016,
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10
3. dare atto che la suddetta somma deve essere rimborsata al Comune di Taormina dalla l'UNIPOL SAI S.P.A. – Sciacca Assicurazioni in quanto alla data dell'incidente occorso al Sig. D'Alessandro Stefano il Comune di Taormina era coperto da polizza assicurativa per la RCT presso l'UNIPOL SAI S.P.A. – Sciacca Assicurazioni – e, per ciò stesso, deve essere tenuto indenne della somma complessiva di cui sopra, già richiestagli con nota del responsabile area amministrativa prot. n°25608/2017
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Florio Giardina

COPIA
PER NOTIFICA

N. 1602/16 SENT.
N. 1028/12 R.G.A.C.
N. 18356/16 CRON.
N. 1936/16 PER

Contumace

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1028/2012 R.G.A.C.

FRA

D'ALESSANDRO STEFANO NATO AD
AGRIGENTO IL 15/04/68

rapp. e dif. dagli Avv. ti Lara Battaglia e Roberto
Gambino

ATTORE

CONTRO

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. IN PERSONA
DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO
TEMPORE

rapp. e dif. dall'Avv. Alberto Infantino

CONVENUTA

COMUNE DI TAORMINA IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORE

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: condannatorio

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 11/04/2012 D'Alessandro Stefano
conveniva in giudizio il Comune di Taormina e
l'Aurora Assicurazioni s.p.a. in persona del Sindaco
pro tempore. Narra l'attore in tal modo

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0025461 del 21/12/2016



premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre in data 04/09/2011 stava camminando a piedi lungo la Via Bagnoli Croci di Taormina a causa di una buca in alcun modo segnalata presente sul tratto di strada in quel momento percorso inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Proseguiva affermando che a seguito dell'incidente aveva riportato una serie di ferite e lesioni. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che responsabile del sinistro doveva ritenersi l'ente convenuto sul quale gravava l'obbligo quale manutentore della strada di predisporre opportune cautele al fine di prevenire la situazione di pericolo che aveva fatto scaturire l'illecito evento per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo previa declaratoria d'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente in argomento d'essere dallo stesso in solido con la compagnia assicuratrice anch'essa convenuta ristorato d'ogni danno patito all'esito dell'evento dannoso. Con comparsa depositata il 04/01/2013 si costituiva in giudizio l'Unipol Assicurazioni s.p.a. la quale in via preliminare e nel rito eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito nonché la propria carenza di legittimazione passiva nell'odierna controversia. Nel merito contestando l'assunto avversario deduceva in particolare che responsabilità alcuna da parte del Comune di Taormina appariva emergere per quanto occorso all'attore. Concludeva

per
res
Tac
l'ist
l'es
di
cau
pre
cor
cor

Le
Pr
so
in
ta
ok
al
l'e
ol
a
d
h
l'
a
c
i
c
i

pertanto chiedendo che le attoree pretese venissero respinte ritenuta la loro infondatezza. Il Comune di Taormina optava per la contumacia. Celebrata l'istruzione attraverso produzioni documentali l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore di prove testimoniali e di perizia medico-legale la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/06/2016 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree hanno meritato accoglimento. Preliminarmente occorre commentare l'eccezione sollevata dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. di incompetenza territoriale del giudice adito. Piace a tal proposito ricordare come in tema di diritti di obbligazione l'art. 20 c.p.c. preveda tra i fori alternativamente competenti quello del luogo ove l'obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.p.c. l'obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Agrigento ove l'attore risiede. Trattandosi dunque di foro alternativo, il Tribunale di Agrigento è competente in quanto foro destinatae solutionis. Questo decidente infatti ritiene l'art. 20 c.p.c. sia rivolto a tutti i tipi di obbligazione senza ritenere plausibile la previsione di una distinzione tacita tra obbligazioni contrattuali ed

obbligazioni extracontrattuali. Convinzione supportata da svariate decisioni della Cassazione secondo cui l'art. citato si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Fondata è invece apparsa l'ulteriore eccezione nel rito sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta relativa al proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia che ci occupa. Piace a commento di tale eccezione ricordare come la *legitimatio ad causam* o legittimazione ad agire la quale costituisce una condizione dell'azione vada intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole bensì una decisione di merito e si risolve perciò nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatio ad causam* nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore quest'ultimo

ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva. Piace aggiungere a quanto appena ricordato come sia noto che la legitimatio ad causam sia espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c. secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Pertanto va nella specie rilevato il difetto di legittimazione passiva della Unipol Assicurazioni s.p.a. nella vicenda che ci occupa in quanto in particolare D'Alessandro Stefano non ha fornito prova alcuna di avere stipulato un contratto di assicurazione con la convenuta e nei cui riguardi lo stesso non avrebbe pertanto potuto avanzare le domande giudizialmente dedotte accertato appunto che la Unipol Assicurazioni s.p.a. non era il soggetto tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale nei suoi

riguardi richiesta. Va nel merito osservato che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del tutto da preferire è, invece,

l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole affidamento nella loro apparente regolarità. Tale

elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche

norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. Ma, nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità. Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua

volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola occorre invece osservare come dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ed in particolare dalla lettura della documentazione versata in atti nonché dall'escussione dei testi Condorelli Carmela e Marchese Ragona Viarella della cui genuinità non v'è motivo di dubitare debba ritenersi affermata la responsabilità dell'ente convenuto nel verificarsi del sinistro in argomento. In particolare infatti piace osservare come incontrovertibile appaia la decisiva circostanza che la strada teatro dell'incidente in argomento che ha generato il fatto illecito in commento sia pubblica. Piace a tal proposito osservare in linea generale come alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. B L. 2248/1865 alleg. F) discenda non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del *neminem laedere* per evitare ad altri danni ma anche quello della manutenzione come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D.

1056/1923. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attore ed in particolare appunto l'esclusiva responsabilità del Comune di Taormina nella causazione del sinistro per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto egli in esito alle norme appena ricordate aveva l'obbligo quale proprietario della strada di provvedere alla sua manutenzione in quanto come già cennato il Comune ha il dovere di far sì che l'uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio sopra enunciato del *neminem laedere*. Giova peraltro aggiungere che all'esito dell'attività istruttoria espletata non appare emergere un comportamento negligente od imprudente tenuto da D'Alessandro Stefano nell'ambito dell'accaduto per cui è lite mentre invece dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che l'ente convenuto abbia tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada. Sufficientemente chiarita all'esito della disposta attività istruttoria è altresì apparsa la natura stessa dell'ostacolo che ha causato l'incidente che ci occupa che senz'altro conteneva in sé i connotati dell'insidia in quanto non percettibile ad utile distanza poichè non adeguatamente segnalata. Va pertanto affermato in riguardo all'effettivo

svolgersi del sinistro in parola prestando ancora una volta attenzione alle resultanze processuali che tale illecito evento sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto non percepibile in modo e tempo utile per essere evitato da chi usi nella prospettata situazione un normale grado d'attenzione ed abilità e tale pertanto da configurarsi come fonte di responsabilità per la P.A. data l'omessa segnalazione e per il collegato obbligo manutentivo. Venendo al quantum avuto riguardo alle lesioni subite da D'Alessandro Stefano è risultato che lo stesso a seguito dell'incidente ha riportato una serie di danni morali e materiali. Tali danni sono stati pertanto valutati dal perito d'ufficio in un danno biologico del 1% in periodo d'invalidità temporanea totale di gg 11 in un ulteriore periodo di invalidità parziale al 75% di gg 10 ed infine in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg 10. Per la liquidazione del danno le voci da considerare vanno distinte secondo la natura dell'interesse leso (danno biologico danno patrimoniale e danno morale). Riguardo al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita devesi rammentare che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di

giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto "criterio equitativo differenziato del valore di punto" che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce

all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età del danneggiato al tipo di postumi accertati nella misura del 1% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto ammonta appunto ad euro 1.500,00. Con riguardo al danno patrimoniale patito dall'infortunato è sempre all'esito dell'indagine peritale risultato un periodo d'invalidità temporanea totale di gg 11 un periodo d'invalidità parziale al 75%

di gg 10 ed un ulteriore periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% anch'esso di gg 10. Il danno anche in questo caso va liquidato con criterio equitativo ed alla stregua della consolidata giurisprudenza di quest'ufficio si ritiene di determinare in euro 40,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea totale in euro 30,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea al 75% ed in euro 20,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 50% per cui la somma dovuta all'odierno danneggiato sarà dunque come appare emergere da agevole calcolo pari a complessivi euro 940,00 (euro 40,00 x gg 11 = euro 440,00) (euro 30,00 x gg 10 = euro 300,00) (euro 20,00 x gg 10 = euro 200,00). Deve altresì quantificarsi il danno morale riconducibile al pretium doloris patito dal danneggiato per effetto dell'incidente che valutato con riguardo all'età ed alle condizioni del soggetto può essere stimato ad oggi tenuto altresì equitativamente conto di rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito in complessivi euro 500,00 pari dunque ad un terzo dell'ammontare della somma individuata per quantificare il danno biologico sofferto da quest'ultimo. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre

dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulle somme come oggi determinate che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 2.940,00. Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi (morale/esistenziale/vita di relazione), occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali nel riprovare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio. Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del

danno esistenziale. Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espedito di definirlo in modo diverso. Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però subito avvertito che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno. La menomazione subita dall'attore, invero, determina una parziale trasformazione delle prospettive di vita dello stesso, il quale si troverà esposto a dover misurare la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze quotidiane, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono. La fattispecie in esame sembra costituire un caso paradigmatico di lesione di un interesse che non determina un prevalente danno morale e\o biologico, peraltro sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto. In particolare, se si pensa ad una empirica

suddivisione delle attività della persona in più aree, ad esempio: a) attività biologico sussistenziali (muoversi, mangiare ecc.); b) affetti, sesso, famiglia, figli; c) lavoro; d) arte, scuola, scienza, cultura; e) svago, sport, vacanze, tempo libero; è facile osservare che, con riguardo a D'Alessandro Stefano nessuna compromissione si è avuta con riguardo alle sfere a b c e d, senz'altro rilevante è stata invece la compromissione concernente la sfera e, ritenuta la condizione in cui adesso versa l'attore in conseguenza delle lesioni subite. In definitiva, adottando come parametro di riferimento il menzionato danno biologico ed essendo praticamente impossibile la aestimatio di tale danno nel suo preciso ammontare, sembra ragionevole liquidare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226-2727 c.c. e 115 c.p.c. unitariamente il danno esistenziale di cui si discorre nella misura, di euro 1.000,00, all'attualità. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando; dichiara il difetto di legittimazione passiva della Unipol Assicurazioni

s.p.a.

causa

Stefa

l'effe

D'Al

dan

occc

oltr

del

Co

D'/

tit

da

in

pu

in

cc

p

2

c

s

i

7

8

s.p.a.; dichiara l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente occorso a D'Alessandro Stefano del Comune di Taormina; condanna per l'effetto l'ente convenuto al pagamento in favore di D'Alessandro Stefano a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti all'esito del sinistro occorsogli della somma complessiva di euro 2.940,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo; condanna altresì il Comune di Taormina al pagamento in favore di D'Alessandro Stefano della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni esistenziali scaturiti dall'illecito evento per cui è lite comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo; condanna infine il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali; dichiara compensate tra l'attore e la Unipol Assicurazioni s.p.a. le spese di lite; pone infine definitivamente a carico del Comune di Taormina le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

AGRIGENTO 27/10/2016


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Agriqento, li 7-11-16

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Gerlando Lo Presti Seminerio





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Aw. R. Goubsino per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li

01 DIC 2016



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO



E' copia conforme all'originale

Agrigento, li

01 DIC 2016

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Stefano D'Alessandro, con l'avv. Roberto Gambino, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni Civili presso il Tribunale di
Agrigento, ho notificato il suesteso atto al **COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco
pro tempore, mediante invio di copia conforme all'originale - a mezzo del servizio postale -
in plico raccomandato con avviso di ricevimento presso la casa comunale in **TAORMINA**,
CORSO UMBERTO I, n. 219 ed ivi a mani di

Notificato a mezzo posta tramite questo CPO con AG/AR N.
Agrigento, il

-5 DIC. 2016

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
FUNZIONARIO UIMP - DIRIGENTE
Dott. Angela Licata Tissi



13490

8490
L

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

90/A
Cron. Civile/Penale

UFFICIO DI AGRIGENTO
UFFICIO DIRIGENTE

AVVERTENZE

Art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con
potestà addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè
il destinatario non sia palesemente incapace.
In caso di rifiuto o assenza delle sud-
dette persone il plico deve essere depositato lo stesso giorno
presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al de-
stinatario a mezzo di un plico di ricevimento.

so di rice-
i assenza
so o im-
ve conte-
ica e del
nero cro-
stra della
a racc.ta
MITTEN-



6707613040-6

Il plico deve essere depositato nello spazio apposto, e l'indi-
cazione "entro il termine di dieci giorni" è obbligatoria. Il plico,
in caso di rifiuto o assenza delle sud-
dette persone, deve essere depositato lo stesso giorno
presso l'ufficio postale con l'indicazione
"entro il termine di dieci giorni".

Poste Italiane S.p.A.
Atti Giudiziari - Ufficio Pagato
Aut. DCB/AG/AC/133/05 Valida dal 29-03-2005


COMUNE DI TAORMINA in assenza

SINPAC P.T.

C. SS. UMBERTO I N. 219

TAORMINA

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

Taormina _____
27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

Taormina _____
28 DIC 2017

S. 1602/16 IREN. 851/17
E 8.576, 01
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Carcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 21/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1602/16 del 27.10.2016 emessa nel giudizio D'ALESSANDRO STEFANO contro UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E COMUNE DI TAORMINA

Considerato che in data 21.12.2016 prot. com.le n. 25461, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1602/16 - R.G. n. 1028/12 - del 27.10.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Agrigento

- a) ha accolto il ricorso del Sig. D'Alessandro Stefano dichiarando la responsabilità esclusiva del comune di Taormina per l'incidente occorso e il difetto di legittimazione passiva della UNIPOL;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, liquidate in € 2.940,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento fino al soddisfo
- c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni esistenziali scaturiti dall'illecito, liquidate in € 1.000,00, oltre in interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza e da tale data al saldo
- d), ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di spese processuali pari ad € 2.500,00, oltre accessori di legge e alle spese della CTU pari ad euro 488,00

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. D'Alessandro Stefano ammontano complessivamente ad € 8.526,01, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale € 2.940,00 + int. e riv. mon.	€ 3.275,97
▶ danno esistenziale € 1.000,00 + int. e riv. mon.	€ 1.114,24
▶ spese di giudizio	€ 2.500,00
▶ spese generali 15% (su € 2.500,00)	€ 375,00
▶ CPA 4% (su € 2.875,00)	€ 115,00
▶ IVA 22% (su € 2990,00)	€ 657,80
▶ consulenza tecnica	€ 488,00
totale complessivo € 8.526,01.	

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore del sig Stefano D'Alessandro ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **8.526,01**, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Agrigento n.1602/16 del 27.10.2016, depositata in Cancelleria il 07.11.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

